



TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE

Sezione esecuzioni immobiliari

Il Giudice dott. Daniela Angelozzi,

Visti gli atti del procedimento di esecuzione immobiliare indicato in epigrafe;
vista la richiesta di vendita del compendio pignorato da parte del creditore procedente, il quale ha già da diverse udienze manifestato il proprio disinteresse alla assegnazione dei beni;
visi i precedenti tentativi di vendita e la necessità di disporre ulteriori tentativi in relazione ai due lotti non aggiudicati a seguito dei vari esperimenti;
ritenuta l'opportunità di ricorrere alla delega delle operazioni di vendita dei beni oggetto del pignoramento e delle operazioni successive alla vendita, a norma dell'art. 591 bis c.p.c.;
ritenuto che non sembrano esservi esigenze di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti, giusto art. 591 bis, 2° c., c.p.c.;
ritenuto che non si ravvisa la probabilità che la vendita con incanto ex art. 576 c.p.c. possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima;

DISPONE

la vendita dei beni pignorati, come descritti ed individuati nell'atto di pignoramento e nella relazione dell'esperto stimatore; in particolare solo in relazione ai LOTTI n. 4 e 5 in quanto unici lotti a non essere già aggiudicati;

DELEGA

il compimento delle operazioni relative alla vendita e di quelle successive (come meglio specificate negli allegati che seguono) al professionista:

dott. Avv. CONTI MARIAGRAZIA

NOMINA

il suddetto professionista custode dei beni pignorati.

Le attività delegate si svolgeranno secondo le direttive di cui all'allegato A);
quelle relative alla custodia secondo le direttive di cui all'allegato B).

FISSA

Il prezzo base della vendita, tenuto conto della relazione di stima e dei ribassi già avvenuti in seguito ai vari tentativi di vendita, come segue:

lotto n. 4 euro 39.700,00;

lotto n. 5 euro 41.200,00;



DETERMINA

in €. 2.000,00 l'ammontare che il creditore procedente (o, in mancanza, uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo) deve anticipare al professionista a titolo di fondo spese necessario per l'espletamento delle attività delegate (n. 3 vendite senza incanto), e quale anticipo per la custodia del bene e **fissa il termine di giorni trenta (30) da oggi per il relativo versamento;**

DISPONE

che, in difetto del versamento da parte del creditore procedente nel termine suindicato (o di quello eventualmente prorogato dal professionista, come si dirà di seguito), il **professionista delegato chieda senza indugio il versamento del fondo spese ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, i quali saranno tenuti ad adempiere entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta** e provveda poi a depositare relazione nella quale attesterà l'avvenuto versamento del fondo spese (precisandone la provenienza e l'importo) ovvero riferirà circa il mancato versamento dello stesso e circa le richieste all'uopo rivolte ai creditori intervenuti (precisandone destinatari e modalità anche temporali e documentandone la ricezione).

Detta relazione verrà prontamente segnalata all'attenzione del G.e.;

AVVISA

i creditori procedente ed intervenuti che, **in mancanza del versamento del fondo spese come sopra determinato, la procedura esecutiva non potrà proseguire e ne verrà dichiarata la chiusura per improcedibilità, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento.** Una proroga dei termini suddetti potrà essere richiesta, prima della loro scadenza, con **istanza motivata** rivolta al professionista delegato, il quale è autorizzato a concedere la proroga (per una durata non superiore al termine iniziale);

AVVISA

il professionista delegato che il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra verrà valutato quale causa di revoca dell'incarico;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente comunicata con mezzo rapido e senza formalità al professionista delegato e nominato custode e che al medesimo sia consegnato un "sottofascicolo" contenente i seguenti atti: precetto, pignoramento, avviso notificato ai creditori iscritti dal creditore procedente ed ai comproprietari, interventi di altri creditori, relazione di stima (in copia e su supporto informatico), nonché, in originale, i certificati catastali ed i certificati dei registri immobiliari (o l'eventuale relazione sostitutiva ex art. 567 c.p.c.).

AVVISA

Il professionista delegato e nominato custode che è comunque tenuto a verificare periodicamente presso la cancelleria l'eventuale deposito di atti procedurali rilevanti successivi alla presente udienza. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni sarà valutato quale causa di revoca della delega e della nomina a custode.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

DISPONE



Che il creditore procedente provveda a notificare il presente provvedimento di delega ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi almeno 30 giorni prima delle vendite, ai sensi dell'art. 569, ult. c., c.p.c.

Caltagirone, 10.2.2016

ASTE
GIUDIZIARIE.it

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott.ssa Daniela Angelozzi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

